SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione:

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio » **(973)** (*D'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

« Modificazione all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane » **(244)** (*D'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito*);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari » **(435)** (*D'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri*);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali » **(636)** (*D'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 914, 915
BOLDRINI 915
DE CAROLIS, *relatore alla Commissione* . 914, 915
FILETTI 914

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario » **(1147)** (*D'iniziativa del deputato Tozzi Condivi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 915, 918
DE CAROLIS, *relatore alla Commissione* . . 916
917, 918
FILETTI 916
PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 916, 917
SABADINI 916, 917

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio della discussione:

« Modiifcazioni al codice della navigazione » **(625)** (*D'iniziativa dei senatori Pellegrino ed altri*):

« Modificazioni alle norme sui delitti contro la polizia di bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal codice della navigazione » **(626)** (*D'iniziativa dei senatori Pellegrino ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 918, 919
PELLEGRINO 918, 919
TEDESCO TATÒ Giglia 918

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge:

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio » (973), d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modificazione all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane » (244), d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito;

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari » (435), d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri;

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali » (636), di iniziativa dei senatori Pazienza ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio », d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro, Castelli, Bortolani, Cuminetti, Lindner, Bernardi e Revelli, già approvato dalla Camera dei deputati; « Modificazione all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imdice civile per costituire un privilegio geneprese artigiane », d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito; « Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari », di iniziativa dei senatori Lugnano, Fermariello, Petrella e Giovannetti, e « Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali », d'iniziativa dei senatori Pazienza, Nencioni e Pepe.

Comunico alla Commissione che il relatore senatore De Carolis ha presentato un nuovo testo del disegno di legge.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Faccio però presente che il nuovo testo dovrebbe essere integrato con altre proposte pervenute nel frattempo, sì da riorganizzare e coordinare meglio tutta la materia attinente ai privilegi. Il disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati era infatti piuttosto parziale e sorge la necessità, anche a seguito dell'avvenuta presentazione di alcuni emendamenti da parte di senatori, di giungere ad un allargamento della materia da prendere in considerazione.

Per non compiere pertanto una riforma parziale del sistema dei privilegi, sarebbe opportuno prendere in esame anche queste ulteriori proposte e propongo di conseguenza che il provvedimento sia di nuovo sottoposto all'esame della Sottocommissione.

F I L E T T I . A me sembra che non sia necessario restituire il disegno di legge all'esame della Sottocommissione, in quanto essa, a mio modo di vedere, aveva già compiuto la sua opera e approntato un testo dal quale emerge la graduatoria in ordine ai vari privilegi. A questo punto non resterebbe

quindi che esaminare alcuni emendamenti presentati da una parte politica che non ha condiviso il testo formulato dalla Sottocommissione. Questi emendamenti potrebbero essere discussi in sede di Commissione, senza ritardare ulteriormente la definizione del problema.

B O L D R I N I . Debbo precisare che la Sottocommissione non ha redatto un testo da proporre quale conclusione del suo lavoro. In realtà i lavori della Sottocommissione non sono stati completati, in quanto al termine dell'ultima riunione ci si lasciò con la proposta di redigere un testo — questo oggi presentato dal relatore — che avremmo dovuto rivedere e che, invece, in sede di Sottocommissione non è stato riesaminato. Ritengo quindi opportuno che il testo presentato dal relatore sia rimesso alla Sottocommissione, anche perchè in esso ho notato che sono state inserite norme invece già respinte in sede di Sottocommissione, dove quindi occorre che si dia luogo a una chiarificazione Se fosse accolta la proposta del senatore Filetti, saremmo costretti a chiedere di discuter sul testo pervenutoci dalla Camera e non su quello oggi presentato dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta, presentata dal relatore senatore De Carolis, di demandare nuovamente l'esame dei disegni di legge alla Sottocommissione.

(*È approvata*).

Faccio presente, però, la necessità che il lavoro in sede di Sottocommissione venga ultimato quanto prima è possibile.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Si tratta di un lavoro complesso, che è anche necessario, per esempio, coordinare con la riforma tributaria. Stiamo appunto cercando di portare a termine un lavoro organico. Ritengo comunque che in poche sedute la Sottocommissione possa esaurire il suo compito.

P R E S I D E N T E . Raccomanderemo al senatore Follieri, presidente della Sottocommissione, la massima sollecitudine.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario » (1147), d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario », d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore senatore De Carolis.

Passiamo quindi all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 15 maggio 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Ai suddetti vice pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.

Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704,

e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 15 maggio 1973.

A questo articolo il relatore senatore De Carolis ha presentato due emendamenti: il primo tendente a sostituire, al primo comma, alle parole: « in servizio al 15 maggio 1973 » le altre: « in servizio al 1° dicembre 1973 »; il secondo tendente a sostituire, al quarto comma alle parole: « dal 15 maggio 1973 » le altre: « dal 1° dicembre 1973 ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma, presentato dal relatore senatore De Carolis.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore senatore De Carolis al quarto comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Il relatore senatore De Carolis ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-*bis*:

« La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonchè le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, numero 147 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 196, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, quelle di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato si applicano anche ai vice pretori onorari di cui al precedente articolo 1, in servizio al 1° ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorchè non lo siano più alla data di entrata in vigore della presente legge ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* L'emendamento ha lo scopo di non escludere dai benefici nessuno di coloro che si trovano nella sostanza nelle condizioni previste all'articolo 1, cioè i vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, ancorchè non fossero in servizio alla data del 1° ottobre 1972. Si tratta di un provvedimento che riguarda un ristretto gruppo di persone che si sono dedicate per tutta la loro vita all'attività giudiziaria e quindi sembra logico e giusto trattare tutti alla stessa maniera.

F I L E T T I . Un'osservazione di carattere formale: non mi pare opportuno richiamare, nell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, tutte le disposizioni riportate nell'articolo 1. Si potrebbe, cioè, fare un richiamo di carattere generale dicendo: « le disposizioni di legge richiamate nell'ultimo comma dell'articolo precedente ».

S A B A D I N I . Il testo proposto dal relatore, però, anche se più lungo, ha il pregio di una maggior chiarezza.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* In effetti, le disposizioni riferite nell'emendamento sono già tutte contenute nell'articolo 1. Pertanto accetto la formulazione suggerita dal senatore Filetti.

L'articolo 1 - *bis*, quindi,dovrebbe essere così modificato: « La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonchè le disposizioni di legge richiamate nell'ultimo comma dello stesso articolo, si applicano anche ai vicepretori onorari di cui all'articolo 1, in servizio al 1° ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorchè non lo siano più alla data di entrata in vigore della presente legge ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'osservazione del senatore Filetti ha un sostanziale fondamento, perchè il terzo e il quarto comma sono veramente una tautologia; infatti col primo diciamo « ad essi sono estese », mentre col quarto diciamo « le disposizioni si applicano ». L'unica differenza tra le disposizioni del terzo e quelle del quarto comma — che sono sempre le stesse, anche se c'è quella dizione generalizzata che parla di tutte le altre

leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato — consiste nel fatto che si applicano a coloro che erano in servizio al 1° ottobre 1972, ancorchè non siano più in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Quindi, invece di lasciare questa ripetizione lunghissima, è molto più semplice dire che ai vicepretori onorari, in servizio al 1° ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorchè non lo siano più alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estese, eccetera. Così abbiamo compreso veramente tutto e tutti.

Questo per quanto riguarda l'estetica legislativa.

Ho un'altra preccupazione, però, che non intendo consacrare in un emendamento, ma che ritengo debba essere espressa anche per dare un'interpretazione a chi dovrà poi applicare la legge. Dicendo: le tali disposizioni si applicano ai vicepretori onorari in servizio al 1° ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorchè non lo siano più alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende forse affermare che tutte queste disposizioni (che riguardano in parte anche il personale in servizio) si applicano anche al personale non più in servizio? Non credo.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Si applicano anche a quei vicepretori onorari che non sono più in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla dati del 1° ottobre 1972.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma le applichiamo per analogia a tutte le altre leggi in favore del personale non di ruolo dello Stato. Però, detto così, sembra che queste leggi in favore del personale non di ruolo dello Stato (in servizio o non in servizio) si applichino ai vicepretori onorari, ancorchè non siano più in servizio. Cioè andiamo a stabilire una identità di trattamento per questi vicepretori, sia che si trovino in servizio, sia che non vi si trovino.

Non credo, ripeto, che sia necessario ricorrere ad un emendamento, in quanto, se la Commissione è concorde, è sufficiente interpretare la norma nel senso che, con perfetta analogia, queste disposizione si applicano a tutti gli impiegati non di ruolo dello Stato, ma non con il vantaggio di avere una continua applicazione, anche nel caso in cui non si sia più in servizio, rispetto a coloro che di tale applicazione non godono se decadono dal servizio.

In definitiva, a me sembra che la norma, così come è, possa essere approvata, ma nell'intesa che esista una perfetta identità di trattamento tra vicepretore onorario e personale non di ruolo dello Stato, altrimenti si esagera dal lato opposto.

Se, quindi, la Commissione concorda con questa interpretazione e senza farne oggetto di un emendamento, il quarto comma dell'articolo 1 dovrebbe essere così modificato: « Ad essi, purchè in servizio al 1° ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorchè non lo siano più alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetera », evitando, in tal modo, l'aggiunta di un intero articolo, come proponeva il relatore.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Ma questo è un caso del tutto diverso, perchè noi abbiamo già votato un emendamento, al primo e al quarto comma dell'articolo 1, in base al quale l'applicazione decorre dal 1° dicembre 1973.

Nel formulare l'emendamento aggiuntivo mi sono reso conto della difficoltà di combinare le due cose insieme e, di conseguenza, ho presentato due norme distinte.

S A B A D I N I . Con l'emendamento proposto dal Governo si fa riferimento a quei vicepretori che abbiamo indicato nel comma precedente e che sono in servizio al 31 dicembre 1973, perciò l'emendamento è più scorrevole se inizia nella stessa maniera dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Tengo a far presente che non ho alcuna difficoltà ad accettare l'articolo aggiuntivo; la mia proposta era stata avanzata soltanto per semplificare.

Comunque l'articolo 1-*bis* dovrebbe essere così formulato: « La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonchè le disposizioni richiamate dal successivo quarto comma si applicano anche ai vice pretori onorari di cui allo stesso articolo, in servizio al 1° ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorchè non lo siano più alla data di entrata in vigore della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un articolo 1-*bis* nella formulazione proposta dal senatore Filetti e con le integrazioni suggerite dal Governo, nel testo di cui lo stesso rappresentante del Governo ha dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla spesa si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1973.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* A quest'articolo propongo un emendamento tendente a sostituire la data « 1973 » con l'altra « 1974 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore senatore De Carolis.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

« Modificazioni al codice della navigazione » (625), d'iniziativa dei senatori Pellegrino ed altri;

« Modificazioni alle norme sui delitti contro la polizia di bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal codice della navigazione » (626), d'iniziativa dei senatori Pellegrino ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni dilegge: « Modificazioni al codice della navigazione », d'iniziativa dei senatori Pellegrino, Abenante, Lugnano, Adamoli, Cavalli, Sema, Fermariello, Bruni e Marangoni: e: « Modificazioni alle norme sui delitti contro la polizia di bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal codice della navigazione », l'iniziativa dei senatori Pellegrino, Lugnano, Abenante, Adamoli, Cavalli, Bruni, Sema, Marangoni e Fermariello.

P E L L E G R I N O . Poichè il relatore, senatore De Carolis, è impegnato presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, e data l'assenza del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, vorrei chiedere il rinvio della discussione dei due disegni di legge alla prossima settimana.

P R E S I D E N T E . Potremmo iniziarne la discussione, sempre che il relatore possa, nel pomeriggio di mercoledì prossimo, alle ore 17.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A. Ricordo che nel pomeriggio del prossimo mercoledì dovrebbe riunirsi la Sottocommissione per l'esame delle nuove norme sul diritto di famiglia.

P R E S I D E N T E . Poichè la seduta di mercoledì mattina sarà dedicata al-

l'esame del provvedimento di riforma del Codice penale, che ci sarà sottoposto con procedura d'urgenza, i due disegni di legge di cui parliamo dovranno essere esaminati nel pomeriggio, alle ore 17.

P E L L E G R I N O . La ringrazio. Vorrei anche pregarla di fare in modo che a quella seduta partecipi anche il Sottosegretario per la marina mercantile.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, aderendo alla richiesta del senatore Pellegrino rinvio la discussione dei disegni di legge alla seduta pomeridiana di mercoledì 13 febbraio.

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO